

Una singola operazione di scissione può determinare il reato di sottrazione fraudolenta

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 3 Aprile 2018

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione

“In tema di [sottrazione fraudolenta](#) al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione”.

E' questo il principio affermato dalla Cassazione – terza sezione penale - nella sentenza n. 232 del 9 gennaio 2018.

Nel caso di specie, nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare nei confronti di una società, era emersa una scissione parziale, con costituzione di una nuova impresa, non sostenuta da alcuna ragione economica.

Viceversa, detta operazione societaria era finalizzata solo a sottrarre risorse alle procedure di riscossione.

Norma e precedenti specifici

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinato dall'[art. 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000](#) – non oggetto di modifiche da parte del D.Lgs.n.158/2015, di riforma delle sanzioni, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento delle II.DD. o dell'IVA ovvero di interessi o sanzioni relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a € 51.645, alieni simulatamente o compia altri atti

fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione.

Il [D. L.n.78 del 31 maggio 2010](#), conv. con modif. dalla L. n. 122 del 29.7.2010, ha così modificato la norma: *“è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”*.

Inoltre, nell'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, viene aggiunto un secondo comma, che punisce, *“con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, in*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento